

Direttore: R CARLUCCI

ESCE IL 10 E IL 25 DI OGNI MESE

Cestesiai 40	CON DIRITIO A PREMI Un numero separato Cent. 40 - Arretrato Cent. 50	Centesimi 40
	DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE:	

Via Garibaldi, N. 59 - TORINO - ang. Plazza Statuto

PREMI agli Abbonati del 1917

MOBILI RUSSI

Raccolta òrighadissima di disegni di mobili eseguiti espressamente dal prof. C. Mayer, specialista e fabbricante di mobili a Saint-Pétersboure.

> 12 grandi tavole a colori L. 24. Agli abbonati L. 6.

MONOGRAMMI MODERNI

Album composto di 24 Tavole riproducenti più di 300 artistici monogrammi con originali decorazioni.

Completo, con artistica cartella L. 6.
Agli Abbonati L. 3.

FIORI ARTISTICI - ACQUERELLI A COLORI

Prima e seconda serie di quattro grandi tavole di cm. 44x35, con artistica cartella.

Prezzo di ciascuna serie L. 2.50 Agli abbonati L. 1,50 per serie

Putti e stucchi del SERPOTTA

Raccolta completa di tutti i capolavori del grande artista, composta di 50 grandi fotofipie a doppia tinta.

Prezzo L. 30 - Agli abbonati L. 15

La miniatura sulla pergamena

opera su cartoncino patinato di cm. 34×24 rilegata in tela e oro con testo esplicativo litustrato, con cinque tavole di fuiziali di tutte le epoche e 16 tavole a colori fuori testo.

Opera completa L. 15 Agli abbonati L. 7,50

L'ARTE nelle STOFFE

Storio degli grammenti nei Tessuti con testo esplicativo e 13 grandi tavole con 50 disegni dimostranto i diversi caratteri delle stoffe nei vari secoli, e studi dal vero con applicazioni moderne.

Prezzo Lire 4 - Agli Abbonati Lire 2:

QUESTE OPERE S'INVIANO FRANCO DI PORTO

Sono disponibili alcune copie, elegantemente rilegate, delle annate arretrate de

L'Artista Moderno

Dal vol. V (Anno 1906) al vol. VII (Anno 1908) 1. 12 ciascuno e dal vol. VIII (Anno 1909) al vol. XV (Anno 1916) L. 15 ciascuno.

ss Le altre annate sono esaurite \$5


Agli Abbonati del 1917 de "L'Artista Moderno , a metà prezzo

Agevolazioni eccezionali a chi acquisterà tutte le annate.



« CONCEZIONE ». SCULTURA IN MARMO. — Sciolli. - Mondovi Breo.

CAPPELLA FUNERARIA. - FFACCIATA. - E. Pierazzi.



DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OGGETTI D'ARTE

POSSEDUTI DAGLI ENTI ECCLESIASTICI E MORALI

Pubblichiamo le disposizioni vigenti, relative agli oggetti d'arte, posseduti dagli enti ecclesiastici e morali, sia perchè riguardano appunto il nostro patrimonio artistico, a cui i nostri lettori non possono essere estranei, e sia perchè frequentemente ci sono stati domandati schiarimenti a tal proposito. Siamo, perciò, sicuri che la pubblicazione riuscirà utile e gradita a tutti coloro che non fossero al corrente delle disposizioni in vigore.

Legge 20 Giugno 1909, n. 364.

ART. 1. - Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabili, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

ART. 2. - Le cose in cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura ed ogni ente morale riconosciuto.


Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita o la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non sia menomato il pubblico godimento.

ART. 3 - I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbriceri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

ART. 4. - Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

In caso d'urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gli interessati potranno richiamarsi al Consiglio Superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio Superiore il Ministero ha anche facolta di far restaurare, ove occorra, le predette cose



CAPPELLA FUNERARIA. - FIANCO.

e di adottare tutte le previdenze idonee ad impedirne il deterioramento. Lespese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

ART. 12. - Le cose previste nell' art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.


Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 29. - Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto. ART. 30. - Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'articolo 2 sono puniti con multe da 200 a 10.000 lire.

ART. 32. - Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione dell'art. 2 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

ART. 34. - Alle violazioni dell'art. 12 è applicabile la multa da 500 a 10.000 lire.

Se il danno è in tutto o in parte irrepara-



SEZIONE. - Enrico Pierazzi.

bile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

ART. 36. - L'amministratore dell'ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco delle cose di che all'art. 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10.000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10.000 lire.

ART. 37. - Alle pene di cui all'art. 30 soggiace altresi il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone,

queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice Penale.

Regolamento. (Regio Decreto 30 gennalo 1913).

TITOLO I. - CAPITOLO I.

Sezione II. - Norme particolari agli enti morali.

§ 1. - Conservazione,

ART. 26. - Le cose di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni



FRAMMENTO DI MONUMENTO FUNERARIO. - L. Goria. - Asti.

pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto, sono, ai fini della medesima, soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Nei casi dubbi dovranno gli enti rivolgere domanda al Sovraintendente, affinche conosca se la cosa raggiunge l'interesse sovraccennato.

ART. 27. - Le cose mobili o immobili, di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1909, n. 364, descritti in appositi elenchi dietro invito rivolto a mezzo del Prefetto, agli amministratori degli enti medesimi.

Se nel termine di tre mesi gli amministratori non avranno presentati gli elenchi, nè chiesta, giustificandola, la proroga fino a nove mesi consentita dalla legge, o avranno presentati elenchi dolosamente inesatti, il Prefetto procederà alla denuncia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 36 della legge 20 giugno 1909, n. 364. Sulle eventuali domande per la proroga di cui sopra, il Ministero dell'istruzione deciderà inappellabilmente, sentiti il Prefetto e il Sovraintendente competente.

In ogni caso gli errori e le omissioni che anche non dolosamente avvengono nella compilazione degli elenchi, o la mancata presentazione di questi, ovvero la omessa o ritardata richiesta da parte dell'autorità, non esimono, agli effetti civili e penali, gli enti consegnatari o proprietari e i loro amministratori da ogni altro obbligo derivante dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 dal presente regolamento e da altre leggi e regolamenti dello Stato.

Alla revisione degli elenchi il Ministero provvederà nel modo stabilito nel R. Decreto 28 luglio 1911, n. 916.

ART. 28. - Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifizi sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate.

Speciali norme e cautele d'accordo fra i Ministri dell'istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifizi, nonchè per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico.

§ 2. - Rimozione.

ART. 29. - Le cose spettanti agli enti in cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la Sovraintendenza competente stimerà più idoneo a garantire la conservazione e la custodia.

Nessuna delle cose predette potrà essere rimossa senza il consenso del Sovraintendente competente, il quale, nei casi più importanti, richiederà l'autorizzazione ministeriale.


Quando si tratti di rimozione temporanea causata da rovina o da pericolo imminente o da restauri dell'edificio in cui le cose stesse sono conservate, il Sovraintendente provvederà di ufficio o d'accordo con l'ente consegnatario o proprietario, al diligente inventario e al collocamento provvisorio di dette cose in un Istituto pubblico a ciò adatto.

Del fatto il Sovrintendente informerà subito poi il Ministero dell'Istruzione.

In casi più gravi e di imprescindibile urgenza l'ente potrà provvedere direttamente salvo a denunciare subito il fatto al Sovrintendente.

ART. 30. - Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per iscopo la partecipazione ad esposizioni d'arte. Tali domande dovranno pervenire al Ministero almeno due mesi prima del tempo per cui si sia divisato il trasporto.

Qualora il Ministero, sentita la Sovrintendenza competente, e ove occorra, la Commissione provinciale e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, dia il suo assenso alla rimozione e al trasporto, potrà



« PRETE ANTIMODERNISTA ». — C. Costantini. - Aquileja.



« ODALISCA ». - G. Capone. · New York.

subordinarlo al versamento di una cauzione e in genere ad ogni condizione che valga a garantire l'incolumità della cosa.

La rimozione e il trasporto nonchè il ricollocamento della cosa avverranno sempre sotto la vigilanza delle Sovrintendenze competenti.

ART. 31. - Per qualunque rimozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, senza il consenso del Ministero della istruzione, il Sovrintendente, non appena ne sia a cognizione, eleverà processo verbale che trasmetterà al Procuratore del Reper l'azione giudiziaria, ai sensi e agli effetti dell'art, 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero della istruzione, il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

ART. 32. - Sentito il parere della compe-

tente Sovrintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere di ufficio alla rimozione o al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

 a) quando la cosa per assoluto abbandono, o impossibilità da parte dell'ente a costudirla, o negligenza o altro motivo, corra pericolo di sottrazione, trafugamento o deperimento inevitabile;

 b) quando pel deperimento della cosa e per l'impossibilità di provvedere a un restauro sovra luogo si renda necessario il temporaneo trasporto della cosa stessa.

La proposta del Sovrintendente sarà sottoposta al parere della Giunta del Consiglio Superiore, la quale deciderà anche circa l'Istituto pubblico in cui la cosa dovrà essere custodita, e possibilmente, sul tempo per cui la rimozione stessa potrà durare.

Salvo quanto è esplicitamente dichiarato nelle leggi e nei regolamenti sulla conservazione del patrimonio ecclesiastico, circa la destinazione delle cose già appartenute ad enti ecclesiastici soppressi, nell'ordine della custodia saranno preferite le raccolte d'antichità d'arte esistenti nel Comune medesimo in cui trovasi la cosa che è necessario rimuovere.

In diferto, o qualora queste non presentassero garanzie sufficienti, saranno prescelti gl'Istituti esistenti nella Provincia, e per l'ultimo gli altri fuori della Provincia, nei quali si trovino cose appartenenti alla medesima epoca o alla medesima civiltà, ovvero ad epoche o a civiltà affini.

ART. 33. - Delle operazioni relative alla rimozione sarà steso processo verbale sottoscritto dal Sovrintendente o da chi per esso, e dal rappresentante dell'ente. Copia del processo verbale verrà rilasciata all'ente; altra copia sarà rimessa al Ministero dell'istruzione.

Il processo verbale conterrà una particolareggiata descrizione della cosa, nonchè fotografie, indicazione di misure ed altri dati identificativi della cosa stessa. Dichiarerà la temporancità della rimozione, e, se prefisso, ne indicherà il termine.

ART. 34 - Analogo processo verbale dovrà essere elevato presso l'Istituto pubblico che riceve in consegna la cosa.

Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione. ART. 35. - Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il Ministro quando ricorra l'urgenza potrà, a termini dell'art. 4 della legge, autorizzare la rimozione, avanti di provocare il parere della Giunta del Consiglio Superiore.

Nel processo verbale relativo a siffatte rimozioni si farà menzione del diritto riservato all'ente di richiamarsi al Consiglio Superiore.

ART. 36. - Per le rimozioni e depositi ai quali sia stabilito un termine, questo potrà essere prorogato dal Ministero, su proposta del Sovrintendente, quando ancora permangano le condizioni che determinarono la rimozione.

ART. 37. - Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli, per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo, potranno essere restituite all'ente consegnatario o proprietario quando questo dimostri di aver provveduto in modo permanente, duraturo ed efficace a garantire per l'avvenire l'integrità e la sicurezza della cosa.

La restituzione potrà essere autorizzata su proposta del Sovrintendente ovvero su domanda dell'ente e conforme parere del Sovrintendente. È altresi richiesto il conforme parere della Giunta del Consiglio superiore o del Consiglio stesso, secondo che la Giunta o il Consiglio sia stato interrogato al tempo dalla rimozione.

Nei casi in cui sia fissato un termine basterà, questo decorso, la proposta del Sovraintendente.

ART. 38. - Autorizzata la restituzione il Sovrintendente rilascierà quietanza all'Istituto in cui la cosa era stata depositata. Previo accertamento dello stato della cosa, il Sovraintendente libererà con l'atto di quietanza il depositario da ogni responsabilità, o farà le opportuue riserve.

Della consegna dell'ente consegnatario o proprietario sarà redatto, con le identiche formalità che per la rimozione, processo verbale in doppia copia. In esso potranno essere dettate speciali cautele e garanzie per la conservazione della cosa.

Copia del processo del verbale sarà rimessa al Ministero.

ART. 39. - Per le spese relative alle rimozioni, ai trasporti e ai depositi contemplati




« RITRATTO ». - G. Capone. - New York.

nei precedenti articoli, si provvederà a termini dell'art. 4 della legge e secondo le norme del successivo paragrafo del presente Regolamento.

§ 3. — Lavori e restauri.

ART. 40. - Allorchè nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta di immobili, di semplice adattamento, dovrà inviare al Sovrintendente la domanda con i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i restauri o lavori proposti siano dannosi alla cosa o in qualunque modo ne attenuino o ne menomino il carattere o l'interesse. Può anche il Ministero



« PAESAGGIO AMERICANO ». - G. Capone.

respingere in tutto o in parte i progetti presi in esame e sostituirvene altri redatti dalla Sovrintendenza.

ART. 41. - In casi di estrema urgenza gli enti potranno far eseguire i lavori indispensabili da evitare pericoli imminenti (mai però restauri di carattere artistico), salvo a denunziare immediatamente il fatto alla Sovrintendenza competente.

Eccettuati i casi di cui sopra, ove i Sovraintendenti vengano a conoscenza di lavori o restauri praticati direttamente dagli enti, eleveranno processo verbale. Copia del processo verbale sarà rimessa dal Sovrintendente al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria ai sensi e agli effetti dell'art. 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione, il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende per tutti gli effetti amministrativi.

ART. 42. - Qualora nelle cose di cui alla presente sezione si manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze, il Sovrintendente competente, o su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie o proprietari, o di propria iniziativa, compilerà il necessario progetto di restauro.

Il Sovrintendente invierà il progetto al

Ministero dell'istruzione con le proposte circa l'assegnazione della spesa. Darà altresi notizie così dei danni verificatisi come dei provvedimenti proposti al Prefetto o all'economo generale dei benefici vacanti o ad altra autorità da cui l'ente dipenda.

Nei casi di maggiore importanza il Ministero dell'istruzione, prima di approvare il progetto, provocherà il parere del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti o della Giunta di esso.

ART. 43. - Approvato il progetto il Ministero ha diritto di eseguire i lavori.

Nel caso di opposizione da parte dell'ente, il Ministero provocherà il parere della Giunta del Consiglio Superiore, a mente dell' art. 4 della legge.

ART. 44. - Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio Superiore, lo inviterà ad iniziare i lavori entro un termine perentorio, e in mancanza li eseguirà d'ufficio salvo rivalsa.

Il decreto ministeriale che statuirà definitivamente sull'esecuzione di ufficio dei lavori, ponendo la relativa spesa in tutto o in parte a carico dell'ente proprietario, verrà a questo notificato a cura del Ministero della pubblica istruzione, a mezzo messo comunale, nei modi stabiliti per le citazioni del Codice di procedura civile.

Dalla data della notificazione decorreranno i termini pel ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato, ammesso dall'articolo 4 della legge.

Sezione III. - Norme comuni allo Stato ed agli altri enti morali.

§ 1. - Alienazioni.

ART. 45. - Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata del Sovrintendente competente.

Alla domanda richiesta o proposta dovranno essere sempre allegati:

a) una relazione descrittiva delle cose

da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi. Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell'inventario patrimoniale;


 b) un compromesso da cui risulţi da parte dell'ente acquirente la volontă di acquistare e le condizioni a cui l'acquisto avviene.

Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero:


 c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti e regolamenti propri degli enti medesimi.

Nei casi di permuta alla relazione di cui alla lettera a) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un'altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta.

ART. 46. - La domanda, richiesta o propo-



« PAESAGGIO AMERICANO ». - G. Capone.



BOZZETTO DI SCENOGRAFIA. - GRANDE SALONE PER RICEVIMENTO. - O. Fogli. - Fossombrone.

sta, di alienazione, sarà dal Ministero dell'istruzione trasmessa, coi relativi allegati, al Sovrintendente competente per il suo parere; eccettochè si tratti di alienazione di cose in consegna al Ministero suddetto e proposta dal Sovrintendente. Potrà anche il Ministero chiedere il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Così il Sovrintendente come la Commissione provinciale dovranno dichiarare se dalla progettata alienazione derivi danno alla conservazione delle cose o ne possa essere menomato il pubblico godimento.

Qualora la divisata alienazione riguardi cose poste in più provincie saranno sentite le Commissioni provinciali e i Sovrintendenti competenti per ragioni di territorio.

Quando si tratti di cose di diversa natura sarà richiesto l'avviso di tutti i Sovrintendenti competenti per ragioni di materia.

ART. 47. - Avuto il parere della Sovrintendenza e della Commissione provinciale, il Ministero dell'istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le antichità e belle arti. Se questo da parere contrario alla alienazione il Ministero dell'istruzione lo comunica agli enti interessati, e in pari tempo vieta loro di procedere ad ulteriori atti. Ne da anche notizia al Ministero da cui l'ente dipende.

Se il Consiglio Superiore da parere favorevole, il Ministero dell'istruzione potrà consentire l'alienazione, salvo quando si tratti di enti morali, l'autorizzazione, nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente preposti alla tutela dell'ente alienante e di quello acquirente.

Quando per la validità dell'atto stipulato sia sufficiente un decreto ministeriale, questo sarà firmato anche dal Ministero della pubblica istruzione e dovrà contenere la formula: « Visto il conforme parere del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti».

Quando è richiesto un decreto reale, sarà controfirmato anche dal Ministro della pubblica istruzione e conterrà la formula sopraddetta.

ART. 48. - Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno, ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi giuridici diversi dalla vendita o dalla permuta ma che possano importare alienazione. In tali casi l'autorizzazione verrà richiesta dall'ente che intende promuovere l'atto relativo.

ART. 49. - Qualora i Sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verifichino la mancanza di cose di spettanza degli enti di cui al presente capo, ne eleveranno processo verbale di cui rimetteranno copia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli art. 29, 30 e 32 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per gli effetti amministrativi.

ART. 50. - Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno l'osservanza delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 361, e del presente regolamento, negando approvazioni o annullando, in quanto sia di loro competenza, le deliberazioni che le trasgrediscono.

Di tali provvedimenti come di ogni altro fatto che possa interessare il patrimonio storico, artistico o archeologico della nazione, a cura del Prefetto della Provincia verrà data notizia al Ministero dell'istruzione e a quello da cui l'ente dipende.

§ 2. — Disposizioni generali.

ART. 51. - Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volontà di affittare o in qualunque altro modo utilizzare gli immobili che sono sotto la loro dipendenza o sono di loro proprietà, affinchè il Ministero medesimo possa, sentito il Sovrintendente competente, determinare quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la buona conservazione degli immobili medesimi.

È in ogni caso vietato di adibirli ad usi non rispondenti alla dignità dei monumenti ovvero pericolosi per la loro conservazione e integrità.

Le amministrazioni sopradette e gli enti cureranno di adottare, giusta le prescrizioni del Ministero, le più rigorose misure di prevenzione contro gli incendi, i danni della folgore e di altri sinistri.

Negli edefici di culto si eviterà che l'esercizio di esso mediante accensione di ceri, sospensioni di lampade e simili, costituisca un pericolo per la conservazione delle cose d'arte che vi sono raccolte.


ART. 52. - Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti per demolirlo, un immobile, ovvero al medesimo scopo lo espropri per causa di utilità pubblica, tra i materiali di disfacimento che per contratto fossero riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, non saranno comprese le parti che abbiano l'interesse di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, anche se venissero a luce soltanto pel fatto dell'abbattimento.

Sarà nullo ogni patto in contrario.




E. Prampolini. - Roma.

CARTELLINO RÉCLAME



INFERRIATA PER FINESTRA. — CONCORSO DI FEBBRAIO. 2º PREMIO: C. Garolini. - Gardone.



FREGIO IN STUCCO. - P. Sgandurra.

★ Pro scuole professionali, si è tenuto in Roma un convegno nel quale sono state discusse varie questioni d'indole didattica ed amministrativa, tra le quali:

1º Stato delle scuole industriali create dalla legge 14 luglio 1912;

2º Provvedimenti necessari ad ottenere il miglioramento e l'incremento dell'istruzione professionale in Italia;

3º Modifiche ed aggiunte che converrebbe apportare al progetto di legge del Ministro De Nava sull'insegnamento professionale;

4º Mezzi atti ad indurre il Governo ad adottare urgentemente provvedimenti efficaci in favore dell'istruzione industriale.

Al convegno, promosso dalla Federazione del personale addetto alle scuole professionali e dagli amici dell'istruzione popolare, hanno preso parte presidenti, consiglieri, direttori, insegnanti di scuole industriali e molte personalità competenti in materia.

¥ II vetro, secondo un giornale di Cristiania, può essere rimpiazzato con un modo abbastanza strano. Si tratterebbe di utilizzare a questo scopo delle lastre di marmo, spesse non più di due millimetri. A quanto afferma il giornale in parola, con questo « vetro di marmo » si ha negli ambienti una luce più dolce e piacevole di quanto non si abbia dal vetro. Siccome poi il marmo in certo

modo assorbe il calore, le camere « vetrate » con questo sistema nell'estate avrebbero anche il vantaggio di godere di una temperatura meno elevata che di solito. Staremo ora a vedere quanto la nuova invenzione possa essere praticamente usufruibile.

★ L'esposizione del Soldato, cioè, l'esposizione che comprende pittura, scultura, disegni e incisioni di artisti soldati, è stata inaugurata a Firenze. La mostra per la varietà dei lavori e per l'importanza di essi è riuscita interessante.

★ Mostre individuali sono state tenute a Milano, le quali raccoglievano lavori di quattro giovani artisti: R. Del Bò, scultore fine e personale; Renato Brezzi, artista specialista nei lavori di sbalzo; G. B. Giannotti, valente decoratore nel senso moderno e Ugo Martelli, paesista, che sente il vero in modo sintetico.

★ L'esposizione delle Tre Venezie, così detta, perchè è la mostra che doveva tenersi a Venezia, se le condizioni odierne create dalla guerra non l'avesse impedito, è stata inaugurata l'8 aprile scorso nella galleria Pesaro a Milano.

Venezia, dopo aver ospitato per un ventennio l'Arte di tutto il mondo, deve ora chiedere l'ospitalità per gli artisti che più le appartengono, e la chiese per la prima alla generosa Milano.

Fedeli allo spirito latino che amò sempre imprimere alle iniziative civili qualche attracnte suggello di bellezza, gli iniziatori della mostra hanno voluto associare ai fervidi propositi d'italianità il più scrupoloso rispetto alle esigenze artistiche, procedendo con meditata cura alla scelta delle opere.

E così l'odierna esposizione è riuscita degna della fama acquistata dalle esposizioni precedenti, tenutesi nella città di San Marco, e le numerose e importanti vendite sinora fatte ne sono una prova più che eloquente.

★ Giuseppe Sommaruga, uno degli architetti più modernamente originali, robusto e dotato di solida fantasia, non aucora cinquantenne è morto a Milano.

Giuseppe Sommaruga, artista nato, seppe affermarsi sin da giovanissimo in tutti i concorsi a cui prese parte, in tutti i lavori da lui concepiti. A vent'anni vinse il concorso Ricciardi-Pollini di Parma e quello Canonica di Milano; vinse il concorso mondiale per il Palazzo del Parlamento a Buenos Aires, quello per il cimitero di Bergamo e l'altro per l'Ossario di Palestro; costrui il palazzo Castiglioni in Milano, quello dell'albergo al Campo dei fiori presso Varese e altri edifici, oltre a molti grandiosi progetti, tutti improntati a quella moderna originalità che forma una spiccata caratteristica dell'arte di questo artista geniale e completo. Lavorava sempre febbrilmente, ma la morte l'ha strappato quando l'arte molto e meglio ancora s'attendeva da lui.

★ Del pittore Giovanni Sottocornola, paesista sincero ed efficace, artista modesto e valente, da poco scomparso, è stata tenuta a Milano, per iniziativa della Famiglia Artistica, una mostra postuma riuscità degna affermazione del valore del compianto artista.

★ Michele Tedesco, pittore castigato, professore all'istituto di Belle Arti di Napoli, è quivi morto nello scorso febbraio. Sono notevoli di lui il quadro La morte di Anacreonte, esistente nella Galleria Nazionale di Roma, Gli amici di Dante, nel Museo di Londra, Le prime aspirazioni di frate Angelico, acquistato dal Re di Portogallo e non pochi altri lavori.


★ Primo Levi, critico d'arte dei più noti e dei più autorevoli, conosciuto sotto lo pseudonimo l'Italico, è morto a Roma. Fu un erudito fecondo e giornalista attivo, ed i suoi scritti e le sue opere sono il miglior elogio pel suo ingegno e per la sua laboriosità. Tra le numerose pubblicazioni sull'arte è specialmente interessante quella sul pittore Domenico Morelli.

★ Ernesto Blondi, che rappresentò degnamente la scultura italiana all'estero, artista poderoso, per quanto modesto e poco conosciuto, è morto a Roma lo scorso mese.

A questo nobile artista, vissuto modestamente e morto in condizioni povere, dedicheremo un numero unico, nel quale sarà illustrata la generosità dell'uomo e il valore dell'artista.

Avvertiamo i nostri lettori che nonostante la limitazione del consumo della carta, imposta dal Decreto Luogotenenziale del 12 aprile scorso, l' "Artista Moderno", continuerà ad uscire regolarmente due volte al mese e dello stesso formato e numero di pagine pubblicato quest'anno e cioè 16 pagine oltre la copertina,

ROCCO CARLUCCI, Direttore responsabile.



TAVOLE MURALI A COLORI

eseguite espressamente per l'insegnamento collettivo del disegno nelle Scuole Tecniche, Normali e Professionali

Due nuove Serie (III e IV) di 10 tavole ciascuna, stampate su carta forte da disegno L. 10 per serie. — Agli abbonati L. 9. — Le due serie L. 16 franco di porto. ************************************** ALBUM NOVITA

ALBUM DELLA RICAMATRICE MODERNA

Questo nuovo Album è composto di 48 grandissime nuvole, formato 35×50 stampate in diversi colori cechiuse in una eleguntissima copertina a sei colori.

Le tavole contengono, oltre ad altaseti e monogrammit per lenzuolo, tovagile, tovagiloji e fazzoletti, sei tavole contengono, oltre ad altaseti e monogrammit per lenzuolo, tovagile, tovagiloji e fazzoletti, sei tavori per lenzuolo, come Buon riposa e reintiva riduzione per federe, Buon appetita per dissimi lavori per tovaglinia, ilisto per pianoforte, sottocoppe sottolampade, pavagiloji, corone, colletti, fregi, ornamenti, mertetti, testani, in latti iem muere lavori all'ancinetto, lavori alla Richelleu, colletti, fregi, ornamenti, mertetti, testani, in latti iem muere lavori all'ancinetto, lavori alla Richelleu, colletti, fregi, ornamenti, mertetti, testani, in latti iem muere lavori all'ancinetto, lavori alla Richelleu, colletti, fregi, ornamenti, mertetti, testani, in latti iem muere lavori all'ancinetto, lavori alla Richelleu, colletti, fregi, ornamini alla monogrammi ed l'ancinetti e donna e centinqua ed originalissimi. Questa elegantissima e ricca pubblicazione sorpussis, per la novira e buon prezzo lutta auanto sinora all'a pubblicato, ed è di assoluta necessata a lutte le rionaatrici e istituti, collegi, conventi, famiglie, signorine e quanti apprezzano l'arte dei ricano l'alla monogrami ed l'artista Moderno, si ricevera l'album compleso franco di porto per posta.

LA SCUOLA DEL DISEGNO

PERIODICO DIDATTICO ABTISTICO

Diretto dal Prof. L. GIUNTI

SI PUBBLICA IL IS DI OGNI MESE Sim. e Janie : Via Cavour, 340 - Roma

Abbonam. annue L. 3; al Supplem. Illustr. L. 2.50.

Arte e Storia

Rivista illustrata che conta frenlaquattio anni di vita

SI PUBBLICA DENI MESE IN GROSSO FASCICOLO

Via dei Servi, 13 - FIRENZE - Via dei Servi, 18 Abbonamento supuo L. f. - Estero T. 7

spedisce gratis il Catalogo 'llustrato delle Opere di disegno, comprendente pratiche pubblicazioni, per le Scuole Professionali e di Arti e Mestieri, per Costruttori e Diseghatori meccanici, Decoratori, Falegnami, Ebanisti e Supettat, Fabbri-lerrat, Scalpellini, ecc., ecc.

Le richieste vanno indirizzate alia Ditta Paravia in Torino od o qualunque delle sue Filiali in Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo. ********************************

Via Stelvio, 2

Catalogo N. 5

DISEGNO (Scolastico-Industriale)

PRIMI ELEMENTI di DISEGNO per le Scuole Elementari - CRMATO per le Scuole Sepondarie e Professionali - FIORL PAESAGGIO - HIGUHA : ANIMALI - DECOR ZIONE - SOLIDI GEOMETRICI - DISEGNO GEOMETRICO - TOPOGRAFIA - DISEGNO COSTRUTTIVO - DISEGNO ARCHITETTONICO - DISEGNO PROFESSIONALE e INDUSTRIALE (per Fabbri, DISEGNO ARCHITETTONICO - DISEGNO PROFESSIONALE e INDUSTRIALE (per Fabbri, Falegnami, Ebanisti, Tappezzieri Argentieri, Casellaton, Bron isti Meccanici) - MODELLI IN GESSO - CARATTERI e MONOGRAMMI - ARTICOLI per DISEGNO - BANCO TAVOLETTA

Richledere con bigifetto di visita con le iniziali C. m. 5.

DONI AGLI ABBONATI DEL 1917

- L'Architetto Moderno 1º Serie. Contiene progetti, schizzi e lavori eseguiti. Nuova pubblicazione di 40 tavole L. 15, agli abbonati L. 4.
- If Pittore e il Decoratore Moderno Riproduloti e dei decorazioni, bozzetti, disegni, figure, quadri decorativi, allegorie, ecc.

 80 tavole L. 30. agli abbonati L. 7.
- L'Arredamento e l'Ambiente Moderno Schizzi, disegni e progetti d'insieme e di particolari d'ambienti e di mobilisemplici e complessi. - 60 tavole L. 20, agli abbonati L. 5.
- Scoltura Monumentale e Plastica Decorativa

 Decorazioni plastiche, particolari e monumenti. 60 tavole

 L. 20, agli abbonati L. 5.

ALTRI DONI vedere a 2º pagina della copertina

- L'antologia del Disegno Composizioni, progetti, disegni, studi, schizzi, ecc. per scuole. 40 tavole L. 8.
- Il Ferro Battuto e il Fabbro Moderno Album di .

 40 tavole con disegni originali e pratici. L. 4 franco di porto.

Modelli di disegni per scuole tecniche e professionali.

Tavole murali e Albums di ricamo.

Deposito di pubblicazioni attistiche.

Edizioni italiane e stranlere di lusso ed economiche.